

### RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 3 al 9 novembre 1983)

#### INDICE

DE TOFFOL: Sulle norme per l'immatricolazione dei veicoli importati dall'estero, contenenti limitazioni a danno dei minorati fisici, previste dalla circolare n. 104 della Direzione generale della M.C.T.C. (40) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) Pag. 21

PANIGAZZI: Per la concessione dell'autorizzazione richiesta dall'Istituto tecnico « Santachiara » di Voghera per l'apertura di un istituto tecnico quinquennale a due indirizzi, uno chimico-biologico e l'altro linguistico-aziendale (71) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 22

PISTOLESE, MARCHIO: Sull'eredità lasciata dall'ingegner Vincenzo Pisano, deceduto a Genova-Nervi il 3 marzo 1969 (114) (risposta SCALFARO, *ministro dell'interno*) 22

RIGGIO: Sull'opportunità di modificare in Sicilia il calendario scolastico stabilendo l'inizio delle lezioni al 1° ottobre (169) (risposta FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 24

DE TOFFOL. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che in data 3 maggio 1983 la Direzione generale della MCTC, con circolare n. 104, ha determinato i criteri per l'immatricolazione dei veicoli importati dall'estero;

visto che, al punto 17 della stessa, per i connazionali rimpatriati definitivamente si pongono limiti per le parti riguardanti il traino e la conducibilità da parte di minorati fisici e che al punto 19.2 tali limitazioni non si applicano a dipendenti di Ministeri ed enti pubblici,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non intenda, per ragioni di giustizia, estendere i benefici di cui al punto 19.2 della richiamata circolare ai soggetti rientranti nel punto 17.

(4-00040)

(12 agosto 1983)

RISPOSTA. — Con la circolare n. 104 del 3 maggio 1983 è stata prescritta la documentazione amministrativa da allegare alla domanda di ammissione a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dei veicoli importati da persone diverse dai rappresentanti ufficiali di fabbriche estere. In essa sono state previste, specificatamente ai punti 17 e 19.2, agevolazioni, sostanzialmente identiche, per i cittadini italiani, siano essi dipendenti di Ministeri ed enti pubblici o connazionali che rimpatriano definitivamente, che chiedono l'immatricolazione in Italia dei propri veicoli di produzione estera.

Non sono previste, invece, disposizioni agevolative che esonerino l'una o l'altra categoria di persone dall'osservanza delle prescrizioni tecniche e delle norme di legge riguardanti il traino di rimorchi e la conducibilità da parte di minorati fisici.

Ciò, naturalmente, per la necessità di garantire la sicurezza della circolazione.

*Il Ministro dei trasporti*

SIGNORILE

31 ottobre 1983

9 NOVEMBRE 1983

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 4

PANIGAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che l'istituto tecnico « Santachiara » di Voghera, legalizzato e riconosciuto, ha presentato al Ministero una domanda di autorizzazione all'apertura di un istituto tecnico quinquennale a due indirizzi, uno chimico-biologico e l'altro linguistico-aziendale, per l'anno scolastico 1981-82;

che tale pratica è stata completata per il successivo anno scolastico 1982-83 essendo state colmate le carenze evidenziate da una prima ispezione ministeriale del 29 aprile 1982;

che tale proposta ha ottenuto i pareri favorevoli di una seconda ispezione ministeriale (7 aprile 1983) e degli organismi competenti (Consiglio provinciale di Pavia, IRSSAE Lombardia e Comitato tecnico ministeriale);

che con tali premesse positive sono state accettate n. 26 iscrizioni di alunni entro il termine prescritto (7 luglio);

che dal Ministero, tramite Provveditorato, è pervenuta, dopo tale termine (3 agosto 1983, prot. n. 5601), una comunicazione ancora negativa per l'imminente anno scolastico 1983-84,

l'interrogante chiede che, in deroga alla suddetta comunicazione, venga concessa l'autorizzazione richiesta, pur con le adempienze del caso, da assolversi in breve termine, tenuto conto del grave disagio degli alunni impossibilitati ad iscriversi in altre scuole, essendo scaduto il termine e non esistendo in zona una scuola alternativa dello stesso indirizzo.

(27 settembre 1983) (4 - 00071)

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'interrogante può ritenersi superata in quanto, in data 8 settembre 1983, con telegramma n. 6163, questo Ministero ha provveduto ad autorizzare l'attuazione del progetto di sperimentazione presentato dall'istituto tecnico « Santachiara » di Voghera.

Il relativo decreto formale autorizzativo è stato emanato in data 8 ottobre ultimo scorso.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
FALCUCCI

2 novembre 1983

PISTOLESE, MARCHIO. — *Al Ministro dell'interno ed al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Premesso:

che il 3 marzo 1969 è deceduto a Genova Nervi l'ingegner Vincenzo Pisano, che era nato a Lentini il 27 novembre 1876;

che sono stati attribuiti al detto professionista, e sono stati pubblicati, alquanto tempo dopo la sua scomparsa, quattro olografi di diversa datazione, un primo dell'11 ottobre 1962 e, successivamente, un secondo, terzo e quarto, datati rispettivamente 2 agosto 1963, 25 novembre 1965 e 15 settembre 1968 e che in due di essi (datati 2 agosto 1963 e 15 settembre 1968) si è ritenuto di ravvisare una chiamata ereditaria a favore di una fondazione da istituirsi per l'erogazione di borse di studio a favore di studenti delle scuole superiori residenti nel territorio del comune di Lentini;

che, con decreto 18 agosto 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III, del 30 settembre 1972, il prefetto di Siracusa assegnava all'Amministrazione comunale di Lentini il compito di predisporre l'apprestamento degli strumenti giuridici della istituenda fondazione (cioè costituzione, in vista di una eventuale, occorrendo successiva, dotazione), « salvo l'indagine sulla validità ed efficacia delle schede testamentarie, rimesse all'esame dell'autorità giudiziaria »;

che in una sentenza della Corte d'appello di Genova, sezione prima civile (n. 114 del 1974, depositata in cancelleria il 20 febbraio 1975, notificata il 5 aprile 1975 e passata in giudicato), certamente ben nota alla Prefettura di Siracusa ed alla presidenza della Regione siciliana, si forniva la retta interpretazione di due degli olografi (2 agosto 1963 e 15 settembre 1968) attribuiti all'ingegner Pisano, nel senso che dalle presunte schede testamentarie risulterebbe una chiamata ereditaria a favore di una erigenda fondazione e non del comune di Lentini;

che a pagina 14 della sentenza sopra menzionata viene detto che « la facoltà di vendere gli immobili e di investire in titoli i capitali ricavati dalla vendita, è prevista quindi non già a favore del comune, bensì della costituenda fondazione ».

si chiede, sentite, occorrendo eventualmente, la Prefettura e/o il Comitato provinciale di controllo di Siracusa, di conoscere se, entro l'anno stabilito dalla legge (articolo 600 codice civile), sia stata legalmente costituita, in vista di una dotazione, anche eventualmente successiva, la prevista fondazione, ne sia stato chiesto il riconoscimento e siano stati curati gli adempimenti previsti dall'articolo 3 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Premesso inoltre che l'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione del 7 dicembre 1957, n. 66, dispone, all'articolo 95, che « i contratti dei comuni riguardanti alienazioni... (*omissis*) devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite per i contratti dello Stato », si chiede di conoscere per quali motivazioni giuridiche e/o ragioni di opportunità sia avvenuto che, nonostante che alla Conservatoria dei registri immobiliari di Genova venga menzionato, sotto la data 17 luglio 1970, l'atto di citazione della causa Comune di Lentini contro Grana (e, quindi, implicitamente, la sentenza della Corte d'appello di Genova sopra più esattamente ricordata), il comune di Lentini, attribuendosi in un preliminare di vendita, datato 31 maggio 1982 e registrato all'Ufficio del registro di Genova, atti privati, il 9 luglio 1982, al numero 6831, la qualità di « proprietario », per mezzo di un egregio libero professionista, investito del mandato di procuratore speciale, abbia potuto vendere, a trattativa privata (in esecuzione della delibera del Consiglio comunale di Lentini del 6 aprile 1982, n. 29, che il Comitato provinciale di controllo di Siracusa ha ritenuto di poter ratificare), al mediatore di immobili signor Alessandro Frescura, nato a Catania il 24 marzo 1946, nella qualità da questi rivestita di amministratore della società a responsabilità limitata INTUR di Genova, costituita (fascicolo 51377 alla cancelleria commerciale del Tribunale di Genova) con il capitale di venti milioni, il complesso degli immobili che, forse dopo una tenuta agricola a Davagna, costituirebbe il secondo, in ordine di valore economico, dei cespiti dell'eredità dell'ingegner

Pisano, per lire un miliardo e 250 milioni, nonostante che tale somma pare non corrispondere al prezzo di mercato, visto che l'Ufficio tecnico erariale di Genova ha prudenzialmente valutato il cespite di che trattasi in lire un miliardo e 350 milioni.

Considerata la particolare urgenza ed importanza, per vari motivi, di una risposta, gli interroganti, trascorsi i venti giorni prescritti, si riservano, a norma dell'articolo 153, numero 2, del Regolamento del Senato, di trasformare la presente interrogazione con richiesta di risposta scritta in interrogazione orale.

(4 - 00114)

(27 settembre 1983)

**RISPOSTA.** — Il comune di Lentini non ha finora costituito la fondazione per l'erogazione di borse di studio in favore di studenti poveri e meritevoli, secondo le disposizioni testamentarie dell'ingegner Vincenzo Pisano, morto a Nervi di Genova il 3 marzo 1969, a motivo del sequestro conservativo dei beni disposto dall'autorità giudiziaria adita dai successibili *ex lege* che hanno impugnato i testamenti olografi.

L'azione giudiziaria era stata promossa dagli interessati nel corso della procedura di autorizzazione ad accettare l'eredità, avviata dalla Prefettura di Siracusa su richiesta del comune di Lentini, riconosciuto erede universale con l'obbligo di costituire detta fondazione con i beni dell'asse ereditario, costituito di immobili per un valore di lire 180.000.000, secondo la valutazione a suo tempo effettuata dall'Ufficio tecnico erariale di Genova e di titoli e denaro per circa lire 30.000.000.

In pendenza del giudizio, il comune cercava quindi di addivenire ad una transazione con uno dei cointeressati alla successione, il dottor Elio Pisano, mediante versamento in suo favore della somma di lire 50.000.000 a fronte del riconoscimento della validità del testamento, dell'autenticità della sottoscrizione e dell'istituzione del comune quale erede universale.

Nei confronti di altri sei successibili veniva, altresì, raggiunto un accordo subordinato alla condizione che il Comune avreb-

9 NOVEMBRE 1983

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 4

be pagato le somme pattuite solo dopo la vendita dei beni immobili con riserva di utilizzare le somme residue per investimenti più proficui e di erogare le borse di studio a mezzo della fondazione.

A tal fine, con deliberazione del 6 aprile 1982, approvata dalla Commissione provinciale di controllo, il Consiglio comunale autorizzava il sindaco di Lentini a stipulare un contratto preliminare di compravendita con la società INTUR.

Le trattative avviate al riguardo venivano, però, interrotte a causa di una richiesta di prelazione su tali beni avanzata dal dottor Pisano, il quale instaurava davanti al Tribunale di Genova altra azione giudiziaria per la cui decisione è stata fissata udienza collegiale il 25 novembre prossimo venturo.

Per quanto riguarda il decreto prefettizio con il quale il comune di Lentini è stato autorizzato all'accettazione dell'eredità, si precisa che il provvedimento è stato emesso il 18 agosto 1972, anche in conformità del parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania e, quindi, in una data anteriore alla sentenza della Corte d'appello di Genova, pronunciata com'è noto nel 1974.

Il citato decreto non è stato, comunque, mai oggetto di impugnativa da parte dei successibili.

Invero, solo il 10 ottobre ultimo scorso, il dottor Pisano ha prodotto un'istanza intesa ad ottenere la revoca o, in via subordinata, la dichiarazione di inefficacia del decreto prefettizio.

La Prefettura di Siracusa ha, in proposito, fatto presente che non procederà al riesame del provvedimento — peraltro definitivo a tutti gli effetti di legge — non ravvisando motivi per l'esercizio dell'autotutela.

*Il Ministro dell'interno*  
SCALFARO

2 novembre 1983

RIGGIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intenda modificare — dal prossimo anno — il ca-

lendario scolastico stabilendo il normale inizio delle lezioni al 1° ottobre, così come avveniva anni addietro in Sicilia.

L'interrogante, in particolare, ricorda la necessità per la Sicilia di uno spostamento dell'apertura delle scuole al 1° di ottobre, dato il clima ancora estivo, anche per permettere una utilizzazione dei giovani che in campagna aiutano le famiglie nel mese di settembre e soprattutto per non bloccare il turismo e le sue molteplici attività, che costituiscono una delle fonti principali di risorse dell'economia siciliana.

(4 - 00169)

(11 ottobre 1983)

RISPOSTA. — La proposta intesa a consentire che l'inizio delle lezioni nelle scuole della Sicilia sia stabilito al 1° ottobre, in considerazione delle ragioni di ordine climatico-turistico cui ha fatto riferimento l'onorevole interrogante, non può trovare accoglimento in via amministrativa.

La materia è, infatti, regolata dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, che, pur consentendo al Ministro della pubblica istruzione di differenziare il calendario scolastico per regioni o per provincia — dopo aver sentito gli organismi locali e scolastici interessati — non ammette deroghe alle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dello stesso articolo.

Tali disposizioni, oltre a fissare la durata complessiva dell'attività didattica in 215 giorni (escluse le festività), stabiliscono tassativamente la data di inizio e il termine delle lezioni rispettivamente nei periodi compresi tra il 10 e il 20 settembre e tra il 10 e il 30 giugno.

In presenza, pertanto, della vigente normativa, eventuali modifiche, quale quella suggerita dall'onorevole interrogante, potranno essere esaminate, ove se ne dovesse ravvisare l'opportunità per il prossimo anno scolastico, soltanto nella competente sede legislativa.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
FALCUCI

2 novembre 1983